

“5 per mille al volontariato” 2008

Indice

Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come le OdV possono accedere

1. Iscrizione ad elenco: modalità
2. Controllo dei dati
3. Seconda dichiarazione
4. Tempistica

Come sceglie il contribuente

Come vanno ripartite le somme

Rendicontazione

Domande frequenti

Riferimenti normativi

- L 244/07
- D Lgs 460/97



Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come funziona

Come è noto, il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nel 2007.

Il fatto che le imposte siano "comunque dovute" mette in luce come il 5 per mille non sia un'imposta aggiuntiva ma vada ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo a attività e soggetti specifici.

La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all'opzione del più "classico" 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato.

Beneficiari

Il contribuente può scegliere alternativamente di finanziare le attività:

- delle Onlus (quindi anche quelle di diritto quali le **organizzazioni di volontariato registrate**, le Organizzazioni non governative riconosciute

idonee dal Ministero degli Affari Esteri, le Cooperative sociali e i loro consorzi composti interamente da Cooperative sociali),

- delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale e regionali ¹;
- delle associazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus;
- delle fondazioni nazionali di carattere culturale ²;
- della ricerca scientifica e universitaria ³;
- della ricerca sanitaria;
- delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciuta ai fini sportivi dal CONI ⁴

Come le OdV possono accedere

1. Iscrizione ad elenco
2. Controllo dei dati
3. Seconda dichiarazione
4. Tempistica

Sono **due** le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare

¹ ATTENZIONE: alcune Regioni non hanno recepito la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale (L 383/00) e pertanto non hanno istituito il registro locale omonimo. Altre Regioni hanno invece istituito una sezione autonoma all'interno di preesistenti registri dell'associazionismo. Verificare se l'iscrizione al Registro dà titolo ad accedere al 5 per mille

² Aggiunte da art 45, DL 248/07, modificato con integrazioni da L 31/08

³ Iscrizione curata dal Ministero

⁴ Aggiunte da art 45, DL 248/07, modificato con integrazioni da L 31/08



gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali.

1. Iscrizione ad elenco

Le **OdV** devono iscriversi entro il **31 marzo** in un **apposito elenco** tenuto dall’Agenzia delle Entrate, inviando solo per **via telematica** (tramite software apposito) per mezzo di

- intermediari abilitati: commercialisti, CAAF;
- accesso diretto dell’ente alle procedure Entratel o Fisconline;

una **autodichiarazione del rappresentante legale** dell’ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi, che per le OdV è rappresentato dall’avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra. Il modello di autodichiarazione da compilare con il software disponibile sul sito dell’Agenzia ⁵ richiede l’inserimento dei seguenti dati:

- A** codice fiscale dell’ente;
- B** tipologia di ente (per le **organizzazioni di volontariato**, bisogna selezionare il secondo pulsante sotto “comma 8”);
- C** recapiti facoltativi (posta elettronica, telefono e fax, estremamente utili per ricevere eventuali comunicazioni);

- D** Dati relativi il conto corrente (IBAN) per futuro accredito delle somme assegnate dai contribuenti;
- E** codice fiscale e dati anagrafici del rappresentante legale.

The screenshot shows the 'Dati dell'iscrizione' form. It includes the following sections:

- Dati dell'Ente (A):** Codice fiscale.
- Tipologia dell'Ente (B):** ONLUS - art. 10 del D.Lgs. 460/97. Comma 1: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Comma 8: Cooperativa sociale e consorzi di cooperative [legge 381/91], Organizzazione di volontariato [legge 266/91], Organizzazione non governativa [legge 49/87]. Comma 9: Ente ecclesiastico delle confessioni religiose [prov.Min. Interno ex legge 222/85], Associazione di promozione sociale [art.3 comma 6 lettera 'e' legge 287/93].
- ALTRA ASSOCIAZIONI:** ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n.385/2000, iscritte nei registri di cui all'art.7, commi 1,2,3 e 4; ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett 'a' del D.Lgs.460/97; FONDAZIONE NAZIONALE DI CARATTERE CULTURALE [art.3, comma 5 lett 'a' legge 244/07 e successive modificazioni ed integrazioni].
- Recapiti Facoltativi (C):** Indirizzo di posta elettronica, Telefono, Fax.
- Dati relativi al conto corrente: IBAN (D):** Codice Nazione, CIN internaz., CIN, ABI, CAB, NUMERO DI CONTO.
- Dati relativi al legale rappresentante firmatario (E):** Codice fiscale, Cognome, Nome, sesso (M/F), Data di nascita, Prov., Comune o Stato estero di nascita, Prov., Comune, C.a.p., Indirizzo anagrafico, Domicilio Fiscale, frazione, via e numero civico.

2. Controllo dei dati

Una **prima versione** dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it dal 7 aprile.

⁵ www.agenziaentrate.it



Entro il 14 aprile, il rappresentante legale dell'ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell'elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza. L'elenco **definitivo** è pubblicato sullo stesso sito **entro il 18 aprile** ⁶.

3. Seconda dichiarazione

Entro il **30 giugno 2008** rappresentante legale dell'ente deve inviare – pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille – alla propria **Direzione Regionale** delle Entrate con raccomandata a/r una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta – e firmata dal legale rappresentante - come richiesto dall'Agenzia delle Entrate alla quale bisogna **allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore**.

Rammentiamo che nelle scorse edizioni **molte organizzazioni sono state escluse** per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo.

Il modello di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** è disponibile ⁷ sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed è così strutturato:

A dati del rappresentante legale e dell'organizzazione;

⁶ Come da comunicazione Agenzia delle Entrate del 18.03.08 www.agenziaentrate.it

⁷ ibidem



- B** dichiarazione di permanenza del requisito soggettivo (essere organizzazione di volontariato) per le quali si può beneficiare del 5 per mille;
- C** dichiarazione di iscrizione al Registro (Regionale o Provinciale, indicare l'ente pubblico territoriale) del volontariato con corretta apposizione della data e del numero di iscrizione.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a nato/a a

Prov. il Codice fiscale

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente denominato **A**

avente sede in Prov. alla via/piazza n°

Codice fiscale

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

..... **DICHIARA** **B**

• che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi della normativa sopra richiamata;

• che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal..... al n. del Registro/Albo..... **C**

tenuto da ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

....., li/...../2008

Firma





ATTENZIONE: dall'esperienza maturata negli anni scorsi, la dichiarazione va inviata completa in tutti i dati richiesti, con i corretti riferimenti normativi e l'allegata copia del documento di identità, pena la possibile contestazione e conseguente non validazione dell'ente agli elenchi del 5 per mille.

4. Tempistica

Riassumendo, le date (2008) essenziali per le OdV sono:

Entro il 31 marzo	iscrizione all'elenco dell'Agenzia delle Entrate tramite invio telematico di autodichiarazione del proprio rappresentante legale
Dal 7 aprile e entro il 14 aprile	consultazione dell'elenco per valutare la correttezza dei dati riportati, ed eventuale comunicazione delle modifiche alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
Entro il 18 aprile	pubblicazione definitiva dell'elenco consultabile anche dai contribuenti
Entro il 30 giugno	Invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Come sceglie il contribuente

Nei modelli che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il

pagamento delle imposte è prevista una sezione per poter esercitare l'opzione del 5 per mille.

I modelli, pertanto, sono:

- CUD 2008
- 730/2008 redditi 2007
- Unico persone fisiche 2008

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può pertanto apporre la propria firma nello spazio attinente l'opzione prescelta (nel caso delle **OdV**, l'opzione è quello relativo alle ONLUS), e – se ha individuato l'ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell'elenco pubblicato sul sito:

www.agenziaentrate.it.

Come vanno ripartite le somme

Ad ogni singola **OdV** (come alle Onlus ecc.) saranno accreditate

- le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l'associazione.



Rendicontazione

Da quest'anno, la legge prescrive l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite da approvare entro un anno dal ricevimento delle stesse. Data la novità dell'adempimento, si rimanda a successive pubblicazioni e informazioni che saranno pubblicate sul sito www.csvnet.it

Domande frequenti

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato che alcune settimane fa ha inviato l'istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato. Ad oggi, posso accedere al 5 per mille?

R: Fino a quando non riceverà il decreto di iscrizione lei non potrà "dirsi" organizzazione di volontariato iscritta, e quindi Onlus di diritto. Pertanto, se il decreto non le viene notificato prima del 31 marzo 2008, la sua organizzazione non può beneficiare del 5 per mille 2008.

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato iscritta al registro (Onlus di diritto) che fa parte di una struttura nazionale, che ha la veste di Onlus. Posso iscrivermi al 5 per mille, anche se la stessa struttura nazionale ha inteso farlo?



R: Può certamente iscriversi, in quanto i due enti sono soggetti giuridici distinti (con due codici fiscali diversi), ed entrambi aventi diritto all'iscrizione. Il rapporto tra l'ente nazionale e quello locale, se si è in presenza di autonomia giuridica delle parti, rimane un "affare" privato tra i due soggetti, che non rileva nei rapporti con i terzi.

D: Ho verificato che il Codice Fiscale dell'organizzazione che rappresento riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale; cosa devo fare?

R: Entro il 31 marzo (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) deve recarsi presso l'Ufficio Locale delle Entrate più vicino e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA7/8. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate – deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona munita di regolare delega.

Riferimenti normativi

Art 3, cc 5 – 8, L 296/06 (Finanziaria 2008) (in grassetto le modifiche contenute in art 45, DL 248/07, modificato con integrazioni da L 31/08)

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta



spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, **nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale;**

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

Art 10, c 8, D Lgs 460/97

"8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali,. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991."

